

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 98

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Norme integrative per la elezione
dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

Nel 1994 si svolgeranno le elezioni dei nuovi rappresentanti al Parlamento Europeo, ed ancora una volta, il MSI-destra nazionale intende porre il problema della discriminazione che il Governo attua nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero, cioè nei Paesi extracomunitari ed

extraeuropei, non consentendo loro di partecipare alla consultazione elettorale.

Tutti ormai conoscono la lunga e tenace battaglia condotta dal Movimento sociale italiano, a cominciare dalla proposta di legge presentata già nel 1955 dal senatore Lando Ferretti per la concessione del voto agli italiani all'estero. Si può dire che da quel momento, in ogni legislatura i parlamentari del MSI-destra nazionale sono stati presenti con specifiche proposte di legge sempre più perfezionate, anche tecnicamente, ed il principio che il voto sia un diritto del cittadino, indipendente-

mente dal suo luogo di residenza, si è imposto sempre più all'attenzione dei parlamentari e dei giuristi. Oggi non esiste più alcuno che si senta di sostenere che l'articolo 48 della Costituzione, nella parte in cui recita « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età » si riferisca e si applichi unicamente a cittadini residenti in Italia.

Se poi nello stesso articolo si legge che l'esercizio del voto è un « dovere civico », è evidente che lo Stato, proprio in omaggio a quel fondamentale principio contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, per cui « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni » non può persistere sul piano della illegittimità impedendo che una notevole parte dei suoi cittadini possa compiere il proprio « dovere civico ».

Inoltre, se si pensa che la Costituzione italiana stabilisce come « compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli... che, limitando di fatto... l'uguaglianza dei cittadini, impediscono... l'effettiva partecipazione... all'organizzazione politica... del Paese », i motivi della battaglia e dell'impegno del MSI-destra nazionale risultano incardinati su principi inconfutabili.

Dobbiamo anche dire che con il trascorrere del tempo questi principi, per noi indiscussi ed indiscutibili sul piano dottrinale, hanno trovato già qualche limitata attuazione sul piano legislativo.

Un primo passo è stato fatto con la legge per l'elezione dei rappresentanti del nostro Paese al Parlamento Europeo, riconoscendo il diritto di voto ai cittadini italiani che risiedono nei paesi della CEE, e così per la prima volta si è superato quel concetto della territorialità nazionale dell'esercizio del diritto di voto.

Successivamente, con la legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana, è stato riconosciuto il diritto di voto ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione terri-

toriale degli uffici consolari. In tal modo si ha una elezione generalizzata, al di fuori di qualsiasi limite territoriale o confine di Stato, per i componenti del comitato dell'emigrazione. Questo principio, legislativamente affermato, sia pure limitatamente alla materia dell'emigrazione, ha tutto il suo valore e tutto il suo peso, che non può essere sottovalutato nell'esame di questa proposta di legge che oggi il MSI-destra nazionale presenta in vista del rinnovo del Parlamento Europeo.

Per questi motivi il Movimento sociale italiano-destra nazionale chiede che la Camera dei deputati, sulla base di questi cristallini principi costituzionali, e sulla base di questi elementi stabiliti dalla nostra legislazione che, finalmente, ha superato l'errato principio di un esercizio del diritto di voto limitato al territorio nazionale, dia piena attuazione a quanto proclamato dagli articoli 48 e 3 della Costituzione, eliminando i residui ostacoli che ancora si frappongono per la concessione del voto a tutti gli italiani residenti all'estero.

Per le considerazioni sopra esposte, sul piano giuridico costituzionale e, ovviamente, nel quadro dei più ampi diritti civili e politici, proponiamo che le prossime elezioni per il Parlamento Europeo non siano rese illegittime da un grave vizio di incostituzionalità. Chiediamo quindi la estensione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, agli elettori residenti nei territori dei Paesi extracomunitari ed extra-europei.

È da tener presente che nella stessa situazione e nelle stesse condizioni dei cittadini residenti nelle Americhe, o in Australia, o in Africa si trovano gli italiani residenti in Svizzera o nei Paesi europei non facenti parte della CEE.

Convinti della validità di questa nostra proposta di legge, la affidiamo per l'approvazione all'attenta sensibilità degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo si svolgono secondo quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, ed integrata dalla presente legge, in applicazione degli articoli 48 e 3 della Costituzione che affermano il diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i cittadini italiani.

ART. 2.

1. La rubrica del titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea ed in quello degli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 4 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dopo le parole: « Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea » sono aggiunte le seguenti: « e negli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

2. Al secondo comma del citato articolo 26 dopo le parole: « che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea » sono aggiunte le seguenti: « ed in quelli degli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

3. Al terzo comma del citato articolo 26, dopo le parole: « rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea » sono aggiunte le seguenti: « e degli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

ART. 4.

1. All'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: « nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di I categoria », sono sostituite dalle seguenti: « nei Paesi della Comunità europea, e negli altri Paesi europei o extraeuropei in cui non esistono gli uffici consolari di I categoria ».

ART. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 7 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dopo le parole: « sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri delle Comunità » sono aggiunte le seguenti: « e degli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

ART. 6.

1. All'articolo 34 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: « in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi della Comunità europea » sono aggiunte le seguenti: « e degli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

ART. 7.

1. L'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

ART. 8.

1. All'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: « le ambasciate e gli uffici consolari nei Paesi comunitari possono assumere, su autorizzazione del

Ministero degli affari esteri, personale a contratto fino ad un massimo di 135 unità », sono sostituite dalle seguenti: « le ambasciate e gli uffici consolari nei Paesi comunitari, negli altri Paesi europei ed in quelli extraeuropei, possono assumere, su autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto nel numero ritenuto sufficiente e necessario ».

ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il seggio elettorale ed ai componenti l'ufficio elettorale nazionale si applica il trattamento economico spettante ai sensi delle norme in vigore per le consultazioni elettorali nazionali ».

ART. 10.

1. Al quarto comma dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 17 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dopo le parole: « a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea » sono aggiunte le seguenti: « e degli altri Paesi europei ed extraeuropei ».

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in lire 600 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.